

L'ESAME DI STATO

ALUNNI con D.S.A. Disturbi specifici dell'apprendimento

O.M. n. 40 8 aprile 2009 Art. 12, comma 8

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari.

Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

C.M. Prot.n.26/A 4 del 5 gennaio 2005

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia.

La circolare prot.4099/P4, emanata da questa Direzione in data 5-10-2004, ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.

A riguardo si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi possa essere **sufficiente la diagnosi specialistica** di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.

DIAGNOSI SPECIALISTICA

C.M. Prot. n 4099/A/4 del 05.10.2004

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

.....la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale.

Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui entità può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA).

Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell'autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità.

Per ovviare a queste conseguenze, esistono **strumenti compensativi e dispensativi** che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi.

Tra gli **strumenti compensativi** essenziali vengono indicati:

- Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
- Tavola pitagorica.
- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
- Calcolatrice.
- Registratore.
- Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli **strumenti dispensativi**, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.

ALUNNI DISABILI con P.E.I. con percorso ordinario per obiettivi minimi

Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91, afferma che lo «Stato assume il potere- dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [.....], **Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindenda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite**». Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da «chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo».

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle.

O.M. N. 40 DELL'8 APRILE 2009 Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. **In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.**

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Coordinamento per l'esame di Stato

La documentazione che il consiglio di classe deve preparare

Per gli alunni in situazione di handicap il consiglio di classe deve approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti» (art. 5, comma 2 del Regolamento) deve illustrare:

- le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap con riferimento al suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno;
- le modalità di integrazione nella classe;
- i percorsi comuni alla classe;
- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

Inoltre, il consiglio di classe, al fine di consentire alla commissione d'esame di operare correttamente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap;
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi, sia per le prove scritte sia per quelle orali;
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (art. 13, comma 2, Reg.);
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero del testo delle prove in Braille (tale richiesta va fatta per tempo dal preside dell'istituto e non riguarda il lavoro del consiglio di classe).

La relazione sviluppata a questo fine dal consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:

- descrizione del deficit e dell'handicap;
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - difficoltà incontrate e se e come sono state superate,
 - discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici,
 - percorsi equipollenti eventualmente svolti,
 - attività integrative e di sostegno poste in essere,
 - risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie, etc.),
 - qualsiasi altra informazione che il consiglio di classe ritenesse utile far pervenire alla commissione.

CAPACITA', CONOSCENZE, ABILITA', COMPETENZE, PREPARAZIONE

- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
 - con quali tecnologie,
 - con quali strumenti,
 - con quali modalità,
 - con quali contenuti,
 - con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge;

- eventuale richiesta di **prove equipollenti** e di assistenza:
Sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono, eventualmente, richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
 - quale tipo di prova si intende far svolgere,
 - quale tipo di assistenza e con quali compiti,
 - la durata delle prove scritte,
 - tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato

Con **prove equipollenti** si intende che:

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con «mezzi diversi»: ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
- la prova inviata dal Ministero è svolta con «modalità diverse»: ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. È anche sconsigliabile far attendere il candidato in situazione di handicap mentre la commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento;
- la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/ o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero, ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. La commissione, eventualmente avvalendosi di personale esperto, deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., coerenti col programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi.

Tempi più lunghi

- Art. 17,c. 3 O.M.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Colloquio

- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

- **L'assistenza** per l'autonomia e la comunicazione

Essa deve essere intesa come:

- a) assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua, etc.;
- b) assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un «linguaggio» accessibile, etc.); .
- c) assistenza per la comunicazione nel senso più generale.

L'assistenza relativa al punto a) è prestata da una «figura» che durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, etc.) cioè la persona indicata dal consiglio di classe.

ALUNNI DISABILI con P.E.I. con percorso differenziato

O.M. N. 40 DELL'8 APRILE 2009 Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

D.P.R. 323/1998 Art.13

Certificazioni

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

La commissione d'esame predispone, su indicazione del consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.